



CIRCOLARE N. 38

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni

UFFICIO XIII

Roma

OGGETTO: Sentenza della Corte Costituzionale n. 256 del 2013 – Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 10 della legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 21 novembre 2012, n. 30. Assoggettamento al sistema di tesoreria unica degli enti locali della Regione Valle d'Aosta.

- A Regione Valle d'Aosta
- Enti locali della Valle d'Aosta
- Tesorieri degli enti locali della Valle d'Aosta
- e p.c. Amministrazioni centrali dello Stato
- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale
- Corte dei Conti - Segretariato Generale
- Poste Italiane s.p.a.
- Agenzia delle entrate
- Equitalia s.p.a
- Banca d'Italia - Servizio Rapporti con il Tesoro
- Cassa depositi e prestiti s.p.a.
- Associazione nazionale comuni italiani
- Unione nazionale comuni comunità enti montani
- Associazione Bancaria Italiana

La Corte Costituzionale con sentenza n. 256 del 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 10 della legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 21 novembre 2012, n. 30, limitatamente alle parole "agli enti locali della Regione e", che aveva escluso dall'assoggettamento al regime di tesoreria unica "gli enti locali della Regione Autonoma Valle d'Aosta che non usufruiscono di assegnazioni finanziarie statali".

In particolare, la Corte Costituzionale ha ribadito, riportandosi a quanto già affermato nella sentenza n. 311 del 2012, che la citata norma sottraendo gli enti locali della Regione all'applicazione del sistema di tesoreria unica c.d. tradizionale previsto dall'articolo 35, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2012, "lede un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica previsto dalla legislazione statale ai fini del contenimento del fabbisogno finanziario dello Stato ordinamento e dell'unità economica nazionale, così violando gli articoli 117, terzo comma, e 120 della Costituzione".

Pertanto, gli enti locali della Regione Valle d'Aosta vengono nuovamente assoggettati al regime di tesoreria unica di cui all'articolo 1, della legge 29 ottobre 1984, 720, temporaneamente ripristinato dall'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Per quanto riguarda il funzionamento del sistema di tesoreria unica cui sono assoggettati gli enti locali della regione Valle d'Aosta, si richiamano le istruzioni fornite da ultimo con la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 24 marzo 2012, n. 11 e il quadro normativo di riferimento (legge n. 720/84; articolo 35, commi 8 – 13, del decreto-legge n. 1/2012; Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 4/8/2009).

Per quanto concerne i tempi dell'assoggettamento al regime di tesoreria unica degli enti locali della regione Valle d'Aosta, tenuto conto

dell'imminente chiusura dell'esercizio 2013, si ritiene che il sistema debba essere riattivato entro il 1° gennaio 2014.

Conseguentemente, entro la data del 20 dicembre 2013 gli enti locali della Regione Valle d'Aosta devono richiedere al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGEPa ufficio XIII, l'apertura delle contabilità speciali di tesoreria unica e successivamente versare tutte le disponibilità liquide depositate presso i conti bancari sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto infruttifero, aperte presso la tesoreria statale.

In sede di prima applicazione spetta a ogni singolo ente locale comunicare all'istituto con cui intrattengono il servizio di tesoreria il proprio codice di contabilità speciale, in tempo utile per effettuare il riversamento di risorse presso la Banca d'Italia.

Il versamento delle disponibilità liquide degli enti locali a favore delle contabilità speciali intestate alle stesse, disposto dai tesorieri, deve essere effettuato sul sottoconto infruttifero entro il 31 dicembre 2013.

Si precisa che dovranno essere riversate presso le Tesorerie anche somme eventualmente accantonate a fronte di atti di pignoramento, fermo restando che i pignoramenti nei confronti degli enti continueranno a essere notificati presso i tesorieri, ai sensi dell'articolo 1-bis della legge n. 720/1984.

Si confida nella consueta, fattiva collaborazione.


Il Ragioniere Generale dello Stato